

IVA – Detrazione IVA fatture ricevute “a cavallo d’anno”

Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, e successivamente, i D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 e 30 aprile 2019, n. 34, hanno modificato le regole in materia di detrazione IVA per le fatture ricevute “a cavallo d’anno”.

La circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018 dell’Agenzia Entrate ha ulteriormente chiarito che il diritto alla detrazione dell’IVA è subordinato ai **due presupposti** che seguono:

- Il primo, di carattere **sostanziale**, prevede che l’operazione sia effettiva;
- Il secondo, di carattere **formale**, prevede il possesso della regolare fattura alla data di annotazione della stessa sui registri IVA.

La **data di ricezione** delle fatture di acquisto diventa quindi un elemento fondamentale al fine di stabilire il momento da cui è possibile detrarre l’IVA.

Con l’introduzione a decorrere dal 2019 della fattura elettronica, la data di avvenuta consegna della fattura alla controparte è diventato un elemento certo e dimostrabile.

La regola generale prevede che la fattura ricevuta ed annotata entro il giorno 15 del mese successivo può essere considerata nella liquidazione del mese precedente, se l’operazione è stata effettuata in tale mese, ma l’ultima parte dell’art. 1 comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, stabilisce un’eccezione di fondamentale importanza: la disposizione non vale per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.

Ciò significa che la regola dei 15 giorni in più per ricevere ed annotare, potendo “retrodatare” la detrazione IVA, **non vale per i documenti relativi al mese di dicembre, ma ricevuti a gennaio, anche se ricevuti ed annotati entro il giorno 15 di gennaio.**

Inoltre, nel caso in cui una fattura, recapitata nel 2020, non venga registrata in tale anno, affinché sia possibile portare in detrazione l’IVA, l’annotazione dovrà essere effettuata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione IVA, ovvero entro il 30 aprile 2021, in apposito sezionale - o comunque con una tecnica che consenta di distinguerla dalle fatture “correnti”. L’IVA dovrà essere inserita nel modello IVA 2021 riferimento 2020, e non essere invece considerata nella liquidazione periodica del 2021, nella quale viene effettuata la registrazione.

Riepilogando, relativamente alle fatture emesse a dicembre 2020, si potranno verificare le seguenti casistiche:

- Fattura ricevuta e registrata a dicembre 2020 → Detrazione IVA in dicembre 2020
- Fattura ricevuta nel 2020 ma registrata nel 2021 (entro aprile 2021) → Detrazione IVA in Dichiarazione IVA del 2020 e registrazione tramite sezionale
- Fattura ricevuta nel 2020 ma registrata nel 2021 (dopo aprile 2021) → Detrazione IVA non ammessa
- Fattura ricevuta e registrata a gennaio 2021 → Detrazione ammessa a gennaio 2021